



COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

“ODERZO CITTÀ SICURA”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE - N°17 del 14/05/2008
Esecutiva il 07/06/2008

ENTRATO IN VIGORE - il 12/06/2008

Modificato con deliberazione consiliare – N 10 del 09/02/2009
Esecutiva il 02/04/2009 – Modifiche in vigore dal 07/04/2009

INDICE

TITOLO I	4
Disposizioni generali	4
Articolo 1 Ambito di applicazione.....	4
Articolo 2 Finalità	4
Articolo 3 Organi di garanzia e controllo.....	4
TITOLO II.....	5
Occupazione del suolo pubblico	5
Articolo 4 Campo di applicazione	5
Articolo 5 Occupazione abusiva del suolo pubblico	5
Articolo 6 Occupazioni occasionali	5
TITOLO III.....	6
Nettezza, decoro ed ordine	6
Articolo 7 Disposizioni generali	6
Articolo 8 Tenuta delle aree scoperte private e degli accessi.....	6
Articolo 9 Sgombero della neve e formazione del ghiaccio	6
Articolo 10 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	7
Articolo 11 Battitura di panni e tappeti	7
Articolo 12 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati	7
Articolo 13 Tenuta dei cortili, dei portici, e delle scale	7
Articolo 14 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.....	7
Articolo 15 Emissioni di esalazioni, fumo e polvere.....	7
Articolo 16 Esercizio di giochi di abilità.....	8
Articolo 17 Atti contrari al decoro	8
Articolo 18 Prestazioni di servizio e fornitura in particolari contesti.....	8
Articolo 19 Altri atti vietati	8
TITOLO IV	10
Quiete e sicurezza	10
Articolo 20 Giochi su area pubblica e privata.....	10
Articolo 21 Accattonaggio e comportamenti simili.....	10
Articolo 22 Mestiere di musicista e simili su area pubblica	10
Articolo 23 Mestiere di caricaturista, ritrattista e simili su area pubblica.....	10
Articolo 24 Esercizio di ciarlatano, chiromante, cartomante o indovino su area pubblica.....	10
Articolo 25 Accaparramento di clienti.....	11
Articolo 26 Trasporto di oggetti.....	11
Articolo 27 Circolazione detenzione e trasporto di animali.....	11
Articolo 28 Detenzione di cani o altri animali	11
Articolo 29 Benessere degli animali	12
Articolo 30 Protezione in caso di lavori	13
Articolo 31 Rovina di parti o di accessori di fabbricati.....	13
Articolo 32 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.....	13
Articolo 33 Bagni delle persone.....	13
Articolo 34 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.....	13
Articolo 35 Apertura di botole e chiusini	13
Articolo 36 Pitture e verniciature fresche.....	14
Articolo 37 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	14
Articolo 38 Carichi sospesi	14
Articolo 39 Recinzioni.....	14

Articolo 40 Luminarie e cavi elettrici.....	14
Articolo 41 Uso e manutenzione dei segnali.....	14
Articolo 42 Detenzione e deposito di materie infiammabili	14
Articolo 43 Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni	15
Articolo 44 Uso delle risorse idriche potabili	15
Articolo 45 Prevenzione dei disturbi derivanti dalle attività domestiche o non professionali.....	15
Articolo 46 Esercizio dei Luna Park.....	16
Articolo 47 Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi.....	16
Articolo 48 Esercizio di locali da ballo	16
Articolo 49 Orario delle attività di vendita di prodotti artigianali	16
TITOLO V	17
Tutela dall'inquinamento acustico	17
Articolo 50 Emissioni di suoni da sorgenti fisse.....	17
Articolo 51 Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili	17
TITOLO VI	18
Sanzioni	18
Articolo 52 Procedure e sanzioni	18
TITOLO VII.....	19
Disposizioni finali	19
Articolo 53 Entrata in vigore.....	19

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività di *Polizia Urbana* nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Articolo 2 Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza di livello locale e la pacifica e serena convivenza dei cittadini.

Articolo 3 Organi di garanzia e controllo

1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni costituenti illeciti amministrativi previsti dal presente regolamento e in generale da tutti i regolamenti comunali spetta al Corpo di Polizia locale. A tale controllo possono procedere anche tutti coloro che rivestono la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e del Corpo della Polizia Provinciale.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali destinati all'esercizio di attività per cui è previsto un titolo abilitativo comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

3. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

4. I titoli abilitativi comunali dovranno essere esibiti agli appartenenti agli organi di Polizia Locale e Statale che ne facciano richiesta.

TITOLO II

Occupazione del suolo pubblico

Articolo 4 Campo di applicazione

1 Ai fini del presente regolamento sono considerate aree pubbliche:

- a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessi;
- b) le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

2. Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali all'uso esclusivo delle medesime.

3. Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del C.d.S (art. 20 - Occupazione della sede stradale) e dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*, nonché quanto eventualmente previsto dal *Regolamento Edilizio* vigente.

4. In assenza di marciapiede o di analogo spazio, le occupazioni del suolo pubblico di cui al comma 1 lettera b) dovranno rispettare i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

5. Per quanto non previsto dal comma precedente, non è ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone.

6. E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione comunale, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, di cui al comma precedente, nei limiti e con le prescrizioni del C.d.S. (articolo 20).

Articolo 5 Occupazione abusiva del suolo pubblico

1. Per occupazione abusiva del suolo pubblico, delle aree private aperte al pubblico si intende l'occupazione effettuata senza titolo comunale. Tale occupazione è vietata ed è sanzionata ai sensi del presente regolamento, fatto l'salvo l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 53 (Sanzioni ed interessi) del D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 in relazione al vigente Regolamento comunale "per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa"

Articolo 6 Occupazioni occasionali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, lett. d) del D.lgs. n. 507/1993 le occupazioni occasionali e temporanee e non ripetitive dello spazio pubblico per traslochi, getto in cemento e per altri casi simili di necessità d'intervento fino al limite massimo di 25 mq e per non oltre 3 ore continuative sono esenti dal pagamento della tassa.

TITOLO III

Nettezza, decoro ed ordine

Articolo 7 Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà.

2. E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e/o danneggiamento del suolo.

3. I produttori di rifiuti urbani e assimilati, sono tenuti a conferire gli stessi nei modi e nei tempi indicati dall'apposito regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV 1 e secondo le comunicazioni dell'Ente gestore.

4. In particolare per quanto riguarda:

- la pulizia dei mercati e delle aree date in concessione dal comune;
- l'imbrattamento delle aree pubbliche in genere, anche a seguito della conduzione di cani e altri animali;
- la pulizia delle aree private e tenuta delle siepi e alberature;

si rinvia a quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 43 del Regolamento consortile predetto e alle relative sanzioni ivi previste all'articolo 48.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i conduttori di cani quando accompagnano gli animali in area pubblica o privata aperta al pubblico, devono avere con sé, per provvedere al successivo smaltimento, gli strumenti atti alla raccolta immediata e alla detenzione degli escrementi che l'animale eventualmente produca.¹

Articolo 8 Tenuta delle aree scoperte private e degli accessi

1. In tutte le aree scoperte private site nel centro abitato, i tappeti erbosi di pertinenza delle abitazioni devono essere tenuti costantemente falciati.

2. Tutte le aree scoperte private non coltivate site all'interno del centro abitato devono essere tenute sempre falciate, provvedendo, se del caso, ad una adeguata recinzione e ad una eventuale aratura, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari. Il Sindaco, per ragioni di opportunità, con apposita ordinanza, potrà disporre la recinzione delle aree in parola.

3. In tutte le aree scoperte private lungo tutte le strade e loro pertinenze, i frontisti, gli usufruttuari o concessionari delle proprietà sono tenuti a provvedere allo sfalcio, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, cunette nonché all'eliminazione dei ristagni d'acqua e/o agevolare il deflusso mediante colmatatura o spianamento.

4. Gli accessi privati aperti al pubblico, devono essere sempre mantenuti in uno stato di decorosa pulizia, a cura del frontista. In caso di unità immobiliare a carattere condominiale è tenuto l'Amministratore per conto dei condomini.

5. In caso di inottemperanza, previa diffida, si potrà procedere d'ufficio ai lavori di sfalcio, di eventuale recinzione, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti.

6. Ai fini dell'imputabilità degli illeciti di cui al presente articolo, in caso di comproprietà dell'immobile, i rispettivi proprietari risponderanno della violazione in solido tra loro.

Articolo 9 Sgombero della neve e formazione del ghiaccio

1 I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

¹ Comma aggiunto con la delibera di C.C. n. 10 del 9 febbraio 2009.

2 E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Articolo 10 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1 E' vietato lavare, distendere, appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

2 E' vietato inoltre:

- a) tendere funi nelle aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
- b) lasciare gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Articolo 11 Battitura di panni e tappeti

1 E' vietato scuotere, spolverare, battere sul suolo pubblico, privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

2 Il Sindaco con propria ordinanza eventualmente potrà stabilirà orari e modalità di esecuzione in deroga al divieto di cui al comma precedente.

Articolo 12 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

1 E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre qualsiasi materiale o sostanza diversa dalle acque meteoriche ed assimilate nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2 I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

Articolo 13 Tenuta dei cortili, dei portici, e delle scale

1 Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, i cortili, i portici, gli androni e le scale in proprietà privata, ma di comune uso devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Articolo 14 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1 Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da demolizioni o di risulta da scavi è vietato.

2 Per i lavori stradali i materiali di demolizione e di risulta da scavi potranno essere accumulati temporaneamente unicamente all'interno del cantiere e alla fine dei lavori eseguiti nella giornata dovranno essere asportati.

Articolo 15 Emissioni di esalazioni, fumo e polvere

1 Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti.

2 Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, e alla normativa vigente per evitare inconvenienti.

3 E' vietata la combustione all'aperto, fatta eccezione per quella destinata alla cottura di alimenti purché non ne derivino inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito. In particolare tale combustione è altresì vietata in ambito agricolo, fatta salva quella obbligatoria per motivi fitosanitari, e di cantiere, ferma restando la normativa vigente in materia.

4 E' altresì vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi.

5 Nel centro abitato le corriere, gli autobus, i pullman e comunque tutti i veicoli a motore, in sosta o fermata, non possono tenere acceso il motore per più di cinque minuti. In particolare ai capolinea gli autobus nella fase di stazionamento e i tutti i veicoli destinati al trasporto delle merci nella fase di carico e scarico, nonché gli veicoli in fermata in corrispondenza degli impianti semaforici e dei passaggi a livello e i locomotori ferroviari dotati di motore diesel in stazionamento lungo la linea ferroviaria dovranno spegnere il motore per soste/fermate superiori ad 1 minuto.

Articolo 16 Esercizio di giochi di abilità

1 E' vietato, in tutto il territorio del Comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in vista di esso, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

2 Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Articolo 17 Atti contrari al decoro

1 In area pubblica o in vista di essa è vietato compiere atti contrari al decoro o al buon gusto.

Articolo 18 Prestazioni di servizio e fornitura in particolari contesti

1 Fatto salvo quanto già previsto dalle leggi o dai regolamenti, è vietato proporre l'effettuazione, o richiedere l'effettuazione, o aderire a richieste di effettuazione, o effettuare qualsiasi tipo di prestazione, di fornitura o di servizio sulle aree pubbliche o presso esercizi pubblici o commerciali in generale, in particolare sulle strade e in prossimità o in corrispondenza degli incroci e delle rotatorie (es: vendita rose, lavavetri, ecc...), quando ciò crei pericolo o disagio o disturbo alle persone o intralcio alla circolazione.

2. Fatto salvo quanto sopra, nonché fatte salve le normative nazionali che puniscono lo sfruttamento della prostituzione, l'attività di prostituzione femminile, maschile o effettuata da transessuali, esercitata in privata dimora non dovrà provocare disturbo e/o disagio al vicinato. Di tale violazione risponde anche il cliente.²

Articolo 19 Altri atti vietati

1 In tutto il territorio del Comune è vietato in area pubblica:

- a danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;
- b gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;

² Comma aggiunto con la delibera di C.C. n. 10 del 9 febbraio 2009

- c collocare addobbi, festoni, luminarie diversamente da quanto disposto dal Sindaco;
- d avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza autorizzazione;
- e fare il bagno nelle fontane pubbliche;
- f entrare negli spazi pubblici erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- g sdraiarsi, calpestare o sedersi sulle aiuole
- h eseguire bisogni corporali sulla pubblica via o esposto alla pubblica vista;
- i dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
- j dormire, sdraiarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico;
- k sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo.
- l arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sugli impianti della pubblica illuminazione.
- m conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.

2 Il Sindaco con apposita Ordinanza potrà, anche imponendo limiti e divieti, regolamentare:

- la collocazione di addobbi, festoni, luminarie;
- l'utilizzo dei parchi pubblici;

TITOLO IV

Quiete e sicurezza

Articolo 20 Giochi su area pubblica e privata

1 In area pubblica è vietato:

- a) calciare lattine, bottiglie o altro che provochi rumore;
- b) lanciare “gavettoni d’acqua” o palloncini riempiti di acqua o altri liquidi;
- c) lanciare oggetti atti a insudiciare sporcare cose o persone;
- d) spingere le persone nelle fontane o introdurre in queste sostanze detergenti che provochino schiume o quant’altro riduca anche parzialmente o temporaneamente la loro funzionalità;

In tutto il territorio del comune è vietato eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva che possano costituire disturbo alla quiete al di fuori degli spazi a tale scopo destinati, se non autorizzati/a.

Articolo 21 Accattonaggio e comportamenti similari

1 E’ vietato su area pubblica o presso gli esercizi pubblici o commerciali o presso gli edifici e/o luoghi di culto:

- a) questuare e/o chiedere elemosine;
- b) chiedere contributi anche a fronte di cessione di oggetti o di prestazioni di servizi, ad eccezione delle iniziative di Associazioni benefiche, umanitarie, culturali, sportive, politiche, religiose o altre non aventi scopo di lucro che dovranno essere preventivamente autorizzate;

Articolo 22 Mestiere di musicista e similari su area pubblica

Tranne i casi di specifica autorizzazione nell’ambito di manifestazioni organizzate dal Comune o aventi il Patrocinio del Comune, è vietato svolgere il mestiere di musicista, mimo, burattinaio, prestigiatore, mangiafuoco, giocoliere e saltimbanco su area pubblica in forma itinerante.

Tali mestieri sono consentiti unicamente previa concessione del suolo pubblico su aree determinate e individuate con apposita delibera di Giunta comunale che ne determinerà anche i periodi, tempi e modi di svolgimento.

Articolo 23 Mestiere di caricaturista, ritrattista e similari su area pubblica

E’ vietato svolgere il mestiere di caricaturista, ritrattista, truccatore, scultore di palloncini e similari su area pubblica in forma itinerante.

Tali mestieri sono consentiti unicamente previa concessione del suolo pubblico su aree determinate e individuate con apposita delibera di Giunta comunale che ne determinerà anche i periodi e i tempi di svolgimento.

Articolo 24 Esercizio di ciarlatano, chiromante, cartomante o indovino su area pubblica

Fermo restando i divieti e le sanzioni previsti dalla vigente normativa in materia, è vietato in area pubblica o esposta al pubblico l’esercizio, anche episodico e a titolo gratuito, della chiromanzia, della cartomanzia, dell’indovino e degli altri atti tipici dei ciarlatani.

Articolo 25 Accaparramento di clienti

1 Nei pressi delle attività economiche commerciali è fatto divieto ai titolari, dipendenti o incaricati anche occasionali di invitare, sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo, i passanti ad entrarvi.

2. La pubblicità fonica, di cui al secondo e terzo periodo, del comma 8, dell'art. 23 del CdS, è vietata nel centro storico di Oderzo, così individuato: Piazza Rizzo, via Martini, via Umberto I, Via Garibaldi, Piazza Tomitano, via Pescheria. In riferimento al comma 2 dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del CdS, la pubblicità fonica nei centri abitati è consentita esclusivamente dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19, solo se effettuata con veicoli in movimento ed è vietata quando gli stessi siano fermi per qualsiasi motivo. È altresì vietata in prossimità di Case di cura, di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole, edifici di culto o pubblici. La pubblicità fonica deve essere proposta al pubblico ad un volume tale da non creare disturbo. È vietata la pubblicità fonica che superi i limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991.³

Articolo 26 Trasporto di oggetti

1 Sull'area pubblica il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.

2 Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Articolo 27 Circolazione detenzione e trasporto di animali

1 E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

2 Fatto salvo quanto già eventualmente previsto dal vigente Regolamento comunale di Igiene e Sanità, in tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico lasciar vagare cani o animali addomesticati i quali saranno accalappiati e trattenuti a spese del proprietario;

3 I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.

4 A tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e se mordaci o con aggressività non controllata così come individuati nell'elenco allegato alla Ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute, anche muniti di museruola.

Articolo 28 Detenzione di cani o altri animali

1 E' vietata la detenzione, in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino il vicinato con insistenti latrati, guaiti o altro.

2 Nel caso sopraddetto, la Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

3 Altresì è vietato detenere in modo permanente e comunque oltre 6 mesi nei luoghi di cui al precedente comma 1 un numero di cani superiore a 5, escluse le strutture appositamente destinate a tale scopo, quali ad esempio: allevamenti, canili ecc... preventivamente assentiti dal Servizio veterinario della competente USL. Tale limite non si applica qualora non vi sia disturbo al vicinato.

³ Comma aggiunto con la delibera di C.C. n. 10 del 9 febbraio 2009

Articolo 29 Benessere degli animali

1 Salvo quanto previsto dal art. 727 del C.P., dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena corta e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi. La catena deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da potersi ampiamente muovere senza restare impigliato.

2 I recinti entro i quali sono custoditi gli animali devono avere dimensioni tali da permettere ampi movimenti.

3 Tutti gli animali che per il loro uso debbono essere tenuti in catena o in recinto, devono avere sempre a disposizione un contenitore non rovesciabile con acqua ed essere debitamente alimentati, ed il luogo di detenzione dovrà essere mantenuto pulito.

4 E' fatto divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi.

5 Il proprietario o il custode degli animali:

- a) controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione.
- b) deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
- c) deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.

6. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.

7 E' vietato altresì:

- a) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici eccessivi;
- b) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- c) detenere animali in gabbia, esclusi uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dell'ipotesi del trasporto o del ricovero per cure o nel caso che gli animali siano pericolosi;
- d) l'allacciamento di tutti gli animali a mezzo di nodo scorsoio;
- e) per tutti gli animali, l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica e l'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche, eccettuati i fischietti per addestramento;
- f) condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
- g) tenere i gatti legati con catene, corde, etc...;
- h) abbandonare animali domestici;
- i) l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi;
- j) esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;
- k) dare spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico;
- l) ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili;
- m) utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo;

8 Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciuti.

Articolo 30 Protezione in caso di lavori

1 In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.

Articolo 31 Rovina di parti o di accessori di fabbricati

1 Oltre a quanto già stabilito nel Titolo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.

2 Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

3 Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso al comune.

4 I canali conduttori delle acque piovane provenienti dalle abitazioni, posizionati lungo le strade, dovranno essere sistemati in modo che non si verifichi lo stillicidio in danno dei passanti.

Articolo 32 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1 Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o privati di uso comune.

2 L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito o di altrui uso.

Articolo 33 Bagni delle persone

1 In tutto il territorio comunale è vietata la balneazione nelle acque interne.

Articolo 34 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1 Per quanto non previsto dal Codice della strada, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idonei parapetti, chiusure o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2 Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 35 Apertura di botole e chiusini

1 E' vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi o delle altre persone preposte.

2 Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Articolo 36 Pitture e verniciature fresche

1 Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Articolo 37 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1 L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente e secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2 Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3 I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Articolo 38 Carichi sospesi

1 Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche non possono essere effettuate senza concessione all'occupazione del suolo e/o autorizzazione del CdS.

2 Le concessioni e/o le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di tempo e spazio indispensabili in relazione ai lavori da eseguire e debbono essere eseguiti con recinzione della zona interessata.

3 Le manovre con carichi sospesi non dovranno interessare edifici o pertinenze di questi dell'altrui proprietà privata.

Articolo 39 Recinzioni

1 Salvo quanto eventualmente disposto dal *Regolamento Edilizio*, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di m. 2,30.

Articolo 40 Luminarie e cavi elettrici

1 Per le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia in via precaria o provvisoria possono essere installati previa nulla-osta del comune.

2 Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Articolo 41 Uso e manomissione dei segnali

1 E' vietato alle persone non autorizzate usare, o manomettere in qualsiasi maniera i segnali e gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Articolo 42 Detenzione e deposito di materie infiammabili

1 Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere materie liquide, solide e

gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Articolo 43 Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni

1 Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
- b) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- c) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

Articolo 44 Uso delle risorse idriche potabili

1 Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Articolo 45 Prevenzione dei disturbi derivanti dalle attività domestiche o non professionali.

1 Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici, macchinari vari) non possono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22 .00 e fino alle ore 08 .00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 16 .00, nel periodo 1 maggio 30 settembre.

2 I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.

3 E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.

4 Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate in occasione di particolari festività.

5. Gli annunci fonici, non rientranti nell'ambito dell'attività pubblicitaria con finalità di lucro di cui comma 2 dell'art. 25 del presente Regolamento, effettuati a bordo di veicoli, sono consentiti, salvo cause ostative anche temporanee, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale, da presentarsi dieci giorni prima dell'effettuazione, esclusivamente dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19, solo se effettuati con veicoli in movimento e sono vietati quando gli stessi siano fermi per qualsiasi motivo. Sono altresì vietati in prossimità di Case di cura, di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole, edifici di culto o pubblici. Gli annunci fonici devono essere proposti al pubblico ad un volume tale da non creare disturbo. Sono vietati gli annunci fonici che superino i limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991.⁴

⁴ Comma aggiunto con la delibera di C.C. n. 10 del 9 febbraio 2009

Articolo 46 Esercizio dei Luna Park

1 Tutte le attrazioni all'interno dei Luna Park o nei microparchi o comunque le attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente, salvo deroga del Sindaco, dovranno cessare le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci dalle ore 23.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00. Nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre il limite serale potrà essere protratto fino alle ore 24.00.

2 Nelle ore consentite le emissioni sonore non dovranno arrecare molestia o disturbo.

Articolo 47 Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi

1 In tutto il territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono unicamente tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

2 Nel periodo 15 maggio al 30 settembre il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

3 Ai fini dei precedenti commi vengono considerati "*ambiente esterno*" il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.

4 Nell'esercizio delle attività di cui sopra è comunque vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato; a tal proposito il gestore del locale risponde degli schiamazzi e delle grida degli avventori, se non prova di aver concretamente impedito tali schiamazzi, cori o giochi

Articolo 48 Esercizio di locali da ballo

1 Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Articolo 49 Orario delle attività di vendita di prodotti artigianali

1 L'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti artigianali effettuata in adiacenza al luogo di produzione quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie, pasticcerie è sottoposto alla disciplina oraria stabilita dal Sindaco, con apposita Ordinanza.

TITOLO V

Tutela dall'inquinamento acustico

Articolo 50 Emissioni di suoni da sorgenti fisse

1 Dagli obblighi di cui D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, relativi alle sorgenti sonore fisse, si escludono le apparecchiature di riproduzione sonora di bassa potenza di uso non professionale quali, ad esempio, radio, televisioni, impianti stereo, ecc.

Articolo 51 Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili

1 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, per i cantieri edili e i lavori con macchinari rumorosi, consentito, salvo specifiche deroghe, dalle ore 8,00 alle 19,00, il periodo d'interruzione pomeridiana dal 1 giugno - 31 agosto si prevede dalle ore 13.00 alle 15.00 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00. Coloro che sono titolari di contratti di fornitura di servizi o realizzazione di beni, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza degli stessi, non sono obbligati all'osservanza degli orari predetti, nel periodo transitorio.

2 In deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 3 della Legge Regione del Veneto n. 21/99 l'accensione dei fuochi d'artificio e il lancio dei razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sarà consentita di volta in volta con l'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'articolo 57 del TULPS – R.D. n. 773/1931

3 Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, è consentiti, in tutti i centri abitati, individuati ai sensi dell'articolo 4 del CdS, dalle ore 08.00 alle 19.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Coloro che sono titolari di contratti di fornitura di servizi o realizzazione di beni, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza degli stessi, non sono obbligati all'osservanza degli orari predetti, nel periodo transitorio.

4 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1 maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00, salvo diversa disposizione derogatoria sindacale.

5 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal Comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00, salvo specifica deroga prevista con atto di autorizzazione.

TITOLO VI

Sanzioni

Articolo 52 Procedure e sanzioni

1 Per le violazioni previste dal presente regolamento comunale si applicano le procedure di cui alla legge n. 689/81 e la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 consistenti nel pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 50000. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni è determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 689/81.⁵

2 Per le sanzioni accessorie reali del sequestro e della confisca si applicano le disposizioni di cui agli art. 13, 19 e 20 della legge 689/81.

3 Le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del presente Regolamento costituiscono, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge 447/95, norme di adeguamento al fine della tutela dell'inquinamento acustico.

4 Per le violazioni di cui al comma precedente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447 appena citata, consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 258,00 a € 0.329,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 516,00.

5 Per le previsioni di cui all'art. 51 del presente Regolamento, queste sono integrative dei precetti dell'articolo 7 della L.R. Veneto n. 21/1999, pertanto per la violazione a detti precetti così integrati si applicheranno le sanzioni di cui al comma 3 all'articolo 8 della precitata legge regionale.

6. Le sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo, in relazione alle condotte di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, sono da considerarsi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 689/81, rispetto a quelle previste dall'art. 48 del Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani.⁶

⁵ Periodo sostituito con delibera di C.C. n. 10 del 9 febbraio 2009

⁶ Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 10 del 9 febbraio 2009

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 53 Entrata in vigore

1 Il presente Regolamento, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo.

2 E' abrogato il precedente *Regolamento di Polizia Urbana*, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 13/06/1936 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti gli atti o provvedimenti in contrasto con il presente regolamento.